

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-1646 del 21/03/2024
Oggetto	Art.208 del Dlgs.152/2006 L.R. 13/2015 SEAR Recupero Srl - Rinnovo con modifica dell'autorizzazione unica relativa all'impianto di recupero rifiuti non pericolosi, localizzato in Via del Lavoro n.10, 41030 Comune di Bastiglia (MO). Pratica Arpae n. 16286/2023
Proposta	n. PDET-AMB-2024-1721 del 21/03/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno ventuno MARZO 2024 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Art.208 del Dlgs.152/2006 – L.R. 13/2015 – SEAR Recuperi Srl - Rinnovo con modifica dell'autorizzazione unica relativa all'impianto di recupero rifiuti non pericolosi, localizzato in Via del Lavoro n.10, 41030 Comune di Bastiglia (MO). Pratica Arpae n. 16286/2023

La dirigente responsabile di Arpae SAC di Modena

VISTI:

il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" – Parte III *Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*, Parte IV *Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati*, Parte V *Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera*;

in particolare l'articolo 208 del d.lgs.15/2006 che prevede per i soggetti che realizzano e gestiscono impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti anche pericolosi, l'ottenimento di un'autorizzazione unica rilasciata dalla Regione competente per territorio;

la legge della Regione Emilia-Romagna n.13 del 30/07/2015 avente per oggetto "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni", che ha assegnato all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (A.R.P.A.E.), le funzioni di autorizzazione in materia ambientale di competenza regionale precedentemente delegate alle Province a decorrere dal 01/01/2016;

la l. 7 agosto 1990, n. 241 - Nuove norme sul procedimento amministrativo;

la DGR n.1053 del 09 giugno 2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del Dlgs 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal Dlgs 18 agosto 2000 n. 258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";

l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 1860 del 18 Dicembre 2006 con cui sono state emesse le "linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n° 286/2005";

la DGR n.1053 del 09 giugno 2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del Dlgs 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal Dlgs 18 agosto 2000 n. 258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";

l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 1860 del 18 Dicembre 2006 con cui sono state emesse le "linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n° 286/2005";

la legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

la Legge regionale 9 maggio 2001, n.15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico che detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore;

la Delibera della Giunta Regionale n. 673 del 14 aprile 2004 recante "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L. R. 15/01";

il Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n.227 "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico";

la direttiva regionale n. 1991 del 13.10.2003, che definisce le modalità di presentazione e di determinazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento/recupero rifiuti, emanata ai sensi dell'art. 133 della Legge Regionale n. 3/99;

la Legge n. 1 del 24.01.2011, aggiunge all'art. 3 del D.L. 196/10 il seguente comma: “2-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è ridotto del 50%, per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (Emas), e del 40%, per quelle in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 140001, l'importo delle garanzie finanziarie di cui all'art. 208, comma 11, lettera g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni”;

il Decreto 26 luglio 2022 “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti”;

la Deliberazione assembleare n. 87 del 12 luglio 2022 di approvazione del Piano Regionale di gestione dei Rifiuti e per la Bonifica delle aree inquinate 2022-2027;

PREMESSO CHE:

La Ditta Sear Recuperi srl, con sede legale e impianto in Via del Lavoro n.10, 41030 Comune di Bastiglia (MO) (di seguito: Ditta), è attualmente autorizzata ai sensi dell'art.208 del D.lgs. 152/06, con Determinazione rilasciata dalla provincia di Modena n° 498 del 30/09/2015, modificata da ARPAE con DET-AMB-2018-2028 del 26/04/2018 (incremento quantità e inserimento nuovi codici rifiuti), DET-AMB-2018-4530 del 06/09/2018 (riformulazione limiti quantitativi) e DET-AMB-2022-456 del 01/02/2022 (voltura a favore di Sear Recuperi Srl) all'esercizio dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi. L'autorizzazione comprende anche il titolo ambientale Scarichi idrici e il Nulla Osta Acustico, e ha validità sino al 29/01/2024.

L'impianto è identificato catastalmente al foglio n.1, mappale 495.

La ditta risulta proprietaria dell'area dell'impianto, come da documentazione assunta agli atti di Arpae con prot. n. 11885 del 22/01/2024.

L'attività di gestione rifiuti prevede, in particolare:

- Messa in riserva (R13) di metalli ferrosi e non ferrosi, cavi, carta e cartone, plastica, legno e vetro;
- Selezione manuale o mediante l'ausilio di ragno (R12) di imballaggi in materiali misti (codice EER 150106) e rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (codici EER 170107 e 170904).

Il quantitativo massimo annuale di rifiuti gestibili nell'impianto è pari a 23.350 t/a di cui massimo 12.500 t/a in modalità R12.

L'impianto è costituito da un capannone coperto di circa 1.050 mq al cui interno sono presenti gli uffici e al piano primo l'appartamento del custode.

Tutta l'attività di stoccaggio e selezione rifiuti viene svolta internamente: tutti i rifiuti sono stoccati in cumulo all'interno del capannone, separati per singolo codice EER; l'area dedicata allo stoccaggio e selezione dei rifiuti inerti è dotata di un sistema di abbattimento delle polveri a pioggia, da attivare durante le fasi di carico/scarico e movimentazione dei rifiuti medesimi.

Il capannone presenta due aperture necessarie per consentire ai mezzi di poter effettuare le manovre.

La pavimentazione interna è realizzata in battuto di cemento con due reti di raccolta per eventuali sversamenti terminanti in pozzetti ciechi.

L'area esterna è in parte inghiaia e in parte pavimentata. Sulla parte pavimentata è prevista la possibilità di stoccaggio di rifiuti in cassoni chiusi.

Nell'area cortiliva è presente una cisterna contenente il gasolio utilizzato dai mezzi aziendali. L'area adiacente alla cisterna ed adibita al rifornimento mezzi è presidiata con impianto di disoleazione. Le acque meteoriche di dilavamento di tale piazzola, previo trattamento in continuo in detto impianto, sono convogliate nella pubblica fognatura acque nere.

La suddetta Ditta ha presentato, in data 31/03/2023 (prot. n.57421) istanza per ottenere la modifica dell'autorizzazione unica, ai sensi dell'art.208 del Dlgs.152/06, comprensiva di:

- autorizzazione alla gestione rifiuti non pericolosi in regime ordinario;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento in pubblica fognatura;
- parere/nulla osta in merito all'impatto acustico.

Con l'istanza, la ditta ha chiesto le seguenti modifiche:

1. ampliamento delle superfici con annessione dello stabile adiacente (identificato catastalmente al foglio n.1, mappale 513, a destinazione d'uso magazzino), per il quale viene chiesto cambio di destinazione d'uso e variante urbanistica;
2. introduzione di nuovi codici EER, ferme restando le quantità massime complessive annuali e istantanee di rifiuti gestibili in impianto già autorizzate;
3. avvio dell'operazione di recupero R12 afferente al gruppo dei metalli;
4. proposta di una nuova procedura di accettazione dei codici a specchio relativi ai rifiuti da costruzione e demolizione;
5. modifica della prescrizione n° 27 dell'Allegato Rifiuti all'atto DET-AMB-2018-4530 del 06/09/2018 (pagine 5 e 6).

Il progetto prevede l'annessione di un lotto avente superficie complessiva di 2.036 mq dei quali 998 mq occupati da un capannone.

Tale capannone ha superficie in battuto di cemento con rete di raccolta per eventuali sversamenti, terminante in pozzetto cieco.

L'area esterna della nuova porzione di impianto genererà esclusivamente acque bianche in quanto non sono previsti stoccaggi.

Il lay-out aziendale è stato pertanto rivisto con la seguente organizzazione:

nel LOTTO 12 (identificato catastalmente al foglio 1 mappale 495) verrà mantenuta l'attività di cernita dei materiali misti costituiti da imballaggi e materiali da cantiere, lo stoccaggio delle frazioni ottenute da tale attività e lo stoccaggio dei rifiuti gestiti in maniera marginale, riducendo al massimo l'attività di stoccaggio di metalli;

nel nuovo lotto (LOTTO 14, identificato catastalmente al foglio 1 mappale 513) si prevede di delocalizzare l'attività di messa in riserva dei rifiuti metallici, introducendo su di essi l'attività di selezione R12.

L'accesso al Lotto 12 avverrà dall'attuale accesso, su via del lavoro 10, postazione in cui è presente la pesatura e il sistema di controllo della radioattività.

Al capannone nuovo si potrà accedere direttamente dall'accesso prospiciente lo stesso, sempre su Via del Lavoro e a circa 50 mt di distanza dall'altro accesso.

DATO ATTO CHE:

Con nota prot. n.79543 del 08/05/2023 il Responsabile del procedimento ha indetto e convocato la Conferenza di Servizi ai sensi dell'art.208, comma 3, del D.lgs. 152/06 in forma simultanea e modalità sincrona, poi posticipata con prot. n. 97415 del 05/06/2023, alla quale sono stati invitati le amministrazioni interessate: Comune di Bastiglia, Provincia di Modena, Dipartimento di Sanità Pubblica dell'A.U.S.L., ATERSIR, AIMAG Spa, Comando Provinciale VVFF, e la Ditta stessa.

La Conferenza dei Servizi si è riunita in prima seduta e in modalità telematica il giorno 28/06/2023 (Verbale della seduta Prot. n.120175 del 10/07/2023).

In data 08/09/2023 (prot. n. 152837) la ditta ha trasmesso le integrazioni richieste nel corso della

Conferenza del 28/06/2023, perfezionandole in data 15/09/2023 (prot. n. 157035).

Inoltre, poiché la scadenza dell'autorizzazione n° 498 del 30/09/2015 e s.m. è fissata al 29/01/2024, ai fini del rispetto di quanto disposto all'art. 208 c. 12 del D.Lgs. 152/06, in data 28/07/2023 (prot. 131122) la ditta ha trasmesso l'istanza di rinnovo, rimandando alla documentazione già presentata con l'istanza di modifica per unificare i due procedimenti.

Le sopraccitate integrazioni sono state oggetto di valutazioni, approfondimenti ed espressioni di parere da parte dei singoli Enti, raccolti da questa Agenzia in qualità di Ente procedente ed esposti nel corso della seconda seduta della Conferenza di Servizi, tenutasi in data 08/11/2023; dal confronto e dalla discussione sono emerse le considerazioni, valutazioni e conclusioni puntualmente riportate nel relativo Verbale della Conferenza (Prot. n.203907 del 30/11/2023).

In particolare, la Conferenza si è espressa positivamente in merito al rinnovo dell'autorizzazione, ma ha rilevato motivi ostativi all'assentimento della modifica richiesta dalla Ditta.

Pertanto, in data 30/11/2023 (prot. n. 203976), la scrivente Agenzia ha trasmesso la Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di modifica ai sensi dell'art.10 bis l.241/1990.

La Ditta, in data 11/12/2023 (prot. n. 209922), ha trasmesso il riscontro alla suddetta comunicazione, teso a superare i motivi ostativi all'approvazione del progetto.

In data 22/01/2024 si è tenuta la terza ed ultima seduta della Conferenza dei Servizi che si è conclusa con l'approvazione dell'istanza in oggetto all'unanimità dei partecipanti, come da verbale agli atti di ARPAE al PG n.21296 del 02/02/2024.

DATO ATTO CHE:

Il progetto dell'impianto è rappresentato e descritto nella documentazione depositata agli atti del Servizio scrivente con:

- prot. n. 57421 del 31/03/2023: istanza di modifica dell'Autorizzazione;
- prot. n. 131122: istanza di rinnovo dell'Autorizzazione;
- prot. n. 152837 del 08/09/2023 e prot. n. 157035 del 15/09/2023: integrazioni;
- prot. n. 209922 del 11/12/2023: riscontro a preavviso di diniego;
- prot. n. 5599 del 12/01/2024: integrazioni;
- prot. n. 11885 del 22/01/2024: integrazioni.

DURANTE IL PROCEDIMENTO SONO STATI ACQUISITI I SEGUENTI PARERI/CONTRIBUTI:

- prot. n. 113225 del 28/06/2023 con cui il Presidio Territoriale - Distretto Area Centro di Arpae Modena ha trasmesso la propria Richiesta di Integrazioni;
- prot. n. 114453 del 30/06/2023 con cui la Provincia di Modena ha trasmesso la propria Richiesta di Integrazioni;
- prot. n. 116558 del 04/07/2023 con cui AIMAG ha trasmesso la propria Richiesta di Integrazioni;
- prot. n. 116550 del 04/07/2023 con cui il Comune di Bastiglia ha trasmesso la propria Richiesta di Integrazioni;
- prot. n. 174336 del 13/10/2023 con cui AIMAG ha trasmesso il proprio parere;
- prot. n. 181905 del 25/10/2023 con cui il Consorzio della Bonifica Burana ha trasmesso il proprio parere;
- prot. n. 5996 del 12/01/2024 con cui AIMAG ha trasmesso il proprio parere;
- prot. n. 14529 del 25/01/2024 con cui il Presidio Territoriale - Distretto Area Centro di Arpae Modena ha trasmesso il proprio parere.

ACQUISITA INOLTRE:

la comunicazione della BDNA (Banca Dati Nazionale unica della documentazione Antimafia), resa il 05/07/2023, prot. PR_MOUTG_Ingresso_0059531_20230705, attestante l'insussistenza di cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D.lgs. n. 159/2011 per la Ditta Sear Recuperi srl, agli atti con Prot n.119762 del 10/07/2023;

CONSIDERATO CHE:

ai sensi dell'art. 208 comma 6 del Dlgs.152/2006 *"l'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori."*;

le garanzie finanziarie di cui all'art.208, comma 11 del D.lgs.152/2006 sono definite dalla Deliberazione della Giunta Regionale 13 ottobre 2003, n.1991, Allegato 1, secondo il seguente importo:

Art.5.2.1 OPERAZIONI DI RECUPERO **R13 – Rifiuti non pericolosi**: 515 t x 140 €/t = **72.100,00 €**; con un importo minimo, comunque, pari a 20.000,00 €;

Art.5.2.4 OPERAZIONI DI RECUPERO **R12 – Rifiuti non pericolosi**: 20.000 t/a x 12 €/t = **240.000,00 €**; con un importo minimo, comunque, pari a 75.000,00 €;

per un importo complessivo pari a 312.100,00 €

RITENUTO:

sulla base dell'esito positivo dell'istruttoria svolta e dei pareri resi in Conferenza dei Servizi, che possa darsi luogo al rilascio dell'autorizzazione, così come da istanza della Ditta perfezionata nel corso del procedimento, nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni degli Enti e delle Amministrazioni interessate, recepiti nel presente provvedimento.

RICHIAMATO:

il verbale della seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi che si è svolta in data 22/01/2024 (acquisito agli atti di ARPAE al PG n.21296 del 02/02/2024) che ha espresso parere favorevole, con prescrizioni, all'unanimità dei presenti, al rinnovo con modifica dell'Autorizzazione Unica richiesto.

DATO ATTO CHE:

il presente atto comprende e sostituisce i seguenti titoli abilitativi:

- Autorizzazione alla gestione dei rifiuti di cui all'Allegato Rifiuti del presente atto;
- Autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento nella pubblica fognatura (articoli 124 e 125 del D.Lgs 152/06) di cui all'Allegato Acqua del presente atto;
- parere/nulla osta in merito all'impatto acustico, di cui all'Allegato Rumore del presente atto;
- variante urbanistica (cambio di destinazione d'uso).

RICHIAMATI:

la Deliberazione del Direttore Generale n.108/2022, con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile SAC di Modena, alla Dott.ssa Valentina Beltrame;

DATO ATTO:

che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARPAE, che il responsabile del trattamento è la Responsabile di ARPAE A.A.C. Centro e che le informazioni di cui all'art.13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Modena, con sede in Modena, via Giardini n.472 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

Per le ragioni in premessa, e con espresso e diretto riferimento alle valutazioni sopra formulate,
 Su proposta del Responsabile del procedimento

DETERMINA:

1. Di approvare il verbale della seduta della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 22/01/2024 (acquisito agli atti di ARPAE al PG n.21296 del 02/02/2024) e sottoscritto da:
 - AIMAG spa con prot. n. 22117 del 05/02/2024;
 - AUSL con prot. n. 23040 del 06/02/2024;
 - Provincia di Modena con prot. n. 23107 del 06/02/2024;
 - Comune di Bastiglia con prot. n. 50700 del 15/03/2024;
 - Comando Provinciale del Vigili del Fuoco di Modena con prot. n. 51593 del 18/03/2024.
2. Di assentire alla domanda di rinnovo con modifica dell'autorizzazione unica rilasciata dalla Provincia di Modena con Determinazione n° 498 del 30/09/2015, modificata da ARPAE con DET-AMB-2018-2028 del 26/04/2018, DET-AMB-2018-4530 del 06/09/2018 e DET-AMB-2022-456 del 01/02/2022, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, alla Ditta Sear Recupero srl, con sede legale e impianto in Via del Lavoro n.10, 41030 Comune di Bastiglia (MO), nel nome del suo legale rappresentante pro-tempore, alle condizioni generali di seguito riportate e alle condizioni specifiche riportate negli allegati al presente atto.
3. Di stabilire che la presente autorizzazione comprende e sostituisce, ai sensi dell'art.208 comma 6 del D.lgs.152/2006, le seguenti autorizzazioni/ nulla osta:

Autorizzazione alla gestione dei rifiuti
Nulla osta sull'impatto acustico (art.8, comma 6, della L.447/1995)
Autorizzazione allo scarico in fognatura (articoli 124 e 125 del D.Lgs 152/06)
Variante urbanistica (cambio di destinazione d'uso)

4. Di stabilire che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto precedente sono contenute nei seguenti punti e negli allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:
 - “Allegato Rifiuti – Regolamentazione dell'attività di gestione dei rifiuti”,
 - “Allegato Acqua – Regolamentazione degli scarichi idrici”
 - “Allegato Rumore – Regolamentazione delle attività rumorose”
 - “Planimetria T05 Progetto - rete fognaria e rifiuti - Dicembre 2023” (rif. prot. ARPAE 209922 del 11/12/2023)

5. Di precisare che, in relazione alla disponibilità delle aree:
- la validità del presente atto è comunque subordinata al possesso da parte della società proponente di un regolare titolo di disponibilità delle aree (affitto, proprietà, ecc.);
 - restano salvi i diritti di terzi;
 - copia di ogni nuovo contratto o modifica/rinnovo del precedente, deve essere trasmessa all'Autorità competente entro 30 giorni dalla stipula;
- il mancato rispetto di quanto previsto al presente punto comporta, previa diffida, la decadenza dell'autorizzazione;
6. di stabilire che le **garanzie finanziarie** devono essere aggiornate in riferimento alle disposizioni del presente provvedimento. In alternativa la ditta può prestare, per l'esercizio dell'impianto in oggetto, una nuova garanzia finanziaria secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 1991 del 13 ottobre 2003, con le modalità di seguito elencate:
- a. l'importo delle garanzie finanziarie da prestare a favore di Arpae - Direzione Generale - via Po 5 - 40139 Bologna, è pari a complessivi **312.100,00 €**. L'ammontare della garanzia finanziaria è ridotto:
 1. del 40% nel caso il soggetto interessato dimostri di avere ottenuto la certificazione ISO 14001 da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente;
 2. del 50% per i soggetti in possesso di registrazione EMAS di cui al Regolamento CE 1221/09;
 - b. in caso di certificazione, la ditta è tenuta a documentare annualmente il mantenimento della stessa;
 - c. la validità della garanzia finanziaria dovrà essere pari alla validità del presente atto maggiorata di due anni;
 - d. con l'appendice della polizza fidejussoria deve essere presentata la dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR.445/2000 con cui il firmatario per conto dell'ente fideiussore dichiara di essere in possesso dei necessari poteri di firma, completa di copia del documento di identità in corso di validità;
 - e. il contraente, analogamente, dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale il firmatario della polizza dichiarerà di essere legittimato a sottoscrivere la polizza, allegando copia del proprio documento di identità in corso di validità;
 - f. le dichiarazioni di cui alle lettere c) ed d) sopra riportate dovranno essere allegate all'originale della appendice alla polizza;
 - g. la comunicazione di avvenuta accettazione, da parte di Arpae, della garanzia finanziaria deve essere detenuta unitamente al presente atto ed esibita ad ogni richiesta degli organi di controllo;
 - h. il mancato rispetto di quanto previsto al presente punto comporta, previa diffida, la decadenza dell'autorizzazione;
7. di stabilire che gli effetti e l'efficacia della presente autorizzazione sono sospesi fino alla prestazione della garanzia finanziaria di cui al punto precedente;
8. Di precisare che, ai sensi dell'art.208, comma 12, del D.Lgs.152/06, la **validità del presente provvedimento è fissata in 10 anni dalla data della presente Determinazione** ed è rinnovabile su richiesta dell'interessato, inoltrando formale istanza all'autorità competente con almeno 180 giorni di anticipo rispetto alla scadenza fissata.
9. Di stabilire che l'impianto deve essere sottoposto a periodiche manutenzioni delle opere che risultano soggette a deterioramento, con particolare riferimento alle pavimentazioni e al sistema fognario per i quali deve essere garantita nel tempo la tenuta ed impermeabilità, in modo tale da evitare qualsiasi pericolo di contaminazione dell'ambiente.

10. Di stabilire che devono essere garantite tutte le misure atte ad evitare qualsivoglia possibilità di contaminazione di aree esterne a quella di intervento.
11. Di stabilire che, in caso di incidenti che possano avere ripercussioni sulla salute e sull'ambiente, la Ditta deve darne immediata comunicazione ad ARPAE e agli Enti competenti con indicazione delle possibili cause, delle azioni di prevenzione e di ripristino messe in atto e delle eventuali modifiche alla gestione dei rifiuti resesi necessarie.
12. Di ricordare alla Ditta che è fatto obbligo di:
 - tenere aggiornato, presso l'impianto, un registro di carico e scarico dei rifiuti nel quale devono essere annotate tutte le informazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia;
 - verificare e garantire la tracciabilità dei rifiuti in ingresso e in uscita dall'impianto, secondo un principio di responsabilità condivisa nella gestione dei rifiuti;
 - presentare al Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di ARPAE Modena apposita domanda per ogni variazione che comporti modifiche a seguito delle quali l'impianto non è più conforme all'autorizzazione rilasciata con il presente atto (art. 208, comma 19 del D.Lgs 152/06);
 - comunicare preventivamente ed eventualmente formalizzare con regolare domanda di volturazione ogni modificazione intervenuta nell'assetto proprietario e/o societario che possa influire sulla titolarità del presente atto;
 - comunicare a questa Agenzia, prima della messa in esercizio, il responsabile dell'impianto e ogni sua successiva modifica.
13. Di dichiarare che l'efficacia del presente atto è subordinata al mantenimento di regolare CPI ai sensi del D.P.R. n. 151/11, se ed in quanto dovuto.
14. Di fare salva l'osservanza di ogni altra norma/disciplina settoriale europea, nazionale, regionale e locale, non espressamente richiamata nella presente autorizzazione unica in materia urbanistica, edilizia, antisismica, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitaria.
15. Di stabilire che, in relazione alla dismissione dell'impianto, il Piano di Ripristino dell'area deve essere attuato entro sei mesi dalla data di cessazione dell'attività che deve essere comunicata dalla Ditta ad ARPAE e al Comune di Bastiglia. Si precisa, a tal fine, che entro tale termine la Ditta deve verificare l'assenza di contaminazioni ai sensi della normativa vigente in materia e provvedere alla pulizia del sito mediante recupero/smaltimento dei rifiuti presenti e ad eliminare i potenziali rischi ambientali connessi al mantenimento delle strutture impiantistiche quali sistemi di raccolta reflui, sistemi di trattamento delle acque e rete fognaria.
16. Di stabilire che l'efficacia del presente provvedimento è subordinata al mantenimento dei requisiti soggettivi previsti dal D.L. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché disposizioni in materia di documentazione antimafia).
17. Di trasmettere copia del presente atto alla Ditta proponente, ai componenti della Conferenza dei Servizi ed alla Regione Emilia Romagna – Servizio Rifiuti e Bonifica Siti.
18. Di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito di ARPAE ai sensi dell'art.23 del D. Lgs. n.33/2013.
19. Di rendere noto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, o in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, entrambi i termini decorrenti dalla comunicazione del presente atto all'interessato.

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE Modena
Dott.ssa Valentina Beltrame

ALLEGATO RIFIUTI

Ditta Sear Recuperi srl, con sede legale e impianto in Via del Lavoro n.10, 41030 Comune di Bastiglia (MO)

REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Rifiuti	Autorizzazione attività di recupero di rifiuti non pericolosi in regime ordinario (art.208 della Parte Quarta del D.lgs.152/06)

PARTE DESCRITTIVA

La Ditta Sear Recuperi srl, con sede legale e impianto in Via del Lavoro n.10, 41030 Comune di Bastiglia (MO), (di seguito: Ditta), è attualmente autorizzata ai sensi dell'art.208 del D.lgs. 152/06, con Determinazione rilasciata dalla provincia di Modena n° 498 del 30/09/2015, modificata da ARPAE con DET-AMB-2018-2028 del 26/04/2018 (incremento quantità e inserimento nuovi codici rifiuti), DET-AMB-2018-4530 del 06/09/2018 (riformulazione limiti quantitativi) e DET-AMB-2022-456 del 01/02/2022 (voltura a favore di Sear Recuperi Srl) all'esercizio dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi. L'autorizzazione ha validità sino al 29/01/2024.

L'attività di gestione rifiuti prevede, in particolare:

- Messa in riserva (R13) di metalli ferrosi e non ferrosi, cavi, carta e cartone, plastica, legno e vetro;
- Selezione manuale o mediante l'ausilio di ragno (R12) di imballaggi in materiali misti (codice EER 150106) e rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (codici EER 170107 e 170904).

Il quantitativo massimo annuale di rifiuti gestibili nell'impianto è pari a 23.350 t/a di cui massimo 12.500 t/a in modalità R12.

L'impianto è costituito da un capannone coperto di circa 1.050 mq al cui interno sono presenti gli uffici e al piano primo l'appartamento del custode.

Tutta l'attività di stoccaggio e selezione rifiuti viene svolta internamente: tutti i rifiuti sono stoccati in cumulo all'interno del capannone, separati per singolo codice EER; l'area dedicata allo stoccaggio e selezione dei rifiuti inerti è dotata di un sistema di abbattimento delle polveri a pioggia, da attivare durante le fasi di carico/scarico e movimentazione dei rifiuti medesimi.

Il capannone presenta due aperture necessarie per consentire ai mezzi di poter effettuare le manovre.

La pavimentazione interna è realizzata in battuto di cemento con due reti di raccolta per eventuali sversamenti terminanti in pozzetti ciechi.

L'area esterna è in parte inghiaziata e in parte pavimentata. Sulla parte pavimentata è prevista la possibilità di stoccaggio di rifiuti in cassoni chiusi.

La suddetta Ditta ha presentato, in data 31/03/2023 (prot. n.57421) istanza per ottenere la modifica dell'autorizzazione unica e, ai fini del rispetto di quanto disposto all'art. 208 c. 12 del D.Lgs. 152/06, in data 28/07/2023 (prot. 131122) la Ditta ha trasmesso l'istanza di rinnovo, rimandando alla documentazione già presentata con l'istanza di modifica per unificare i due procedimenti.

Con l'istanza, la ditta ha chiesto le seguenti modifiche:

1. ampliamento delle superfici con annessione dello stabile adiacente (identificato catastalmente al foglio n.1, mappale 513, a destinazione d'uso magazzino), per il quale viene chiesto cambio di

- destinazione d'uso e variante urbanistica;
2. introduzione di nuovi codici EER, ferme restando le quantità massime complessive annuali e istantanee di rifiuti gestibili in impianto già autorizzate;
 3. avvio dell'operazione di recupero R12 afferente al gruppo dei metalli;
 4. proposta di una nuova procedura di accettazione dei codici a specchio relativi ai rifiuti da costruzione e demolizione;
 5. modifica della prescrizione n° 27 dell'Allegato Rifiuti all'atto DET-AMB-2018-4530 del 06/09/2018 (pagine 5 e 6).

Il progetto prevede l'annessione di un lotto avente superficie complessiva di 2.036 mq dei quali 998 mq occupati da un capannone.

Tale capannone ha superficie in battuto di cemento con rete di raccolta per eventuali sversamenti, terminante in pozzetto cieco.

L'area esterna della nuova porzione di impianto genererà esclusivamente acque bianche in quanto non sono previsti stoccaggi.

Il lay-out aziendale è stato pertanto rivisto con la seguente organizzazione:

nel LOTTO 12 (identificato catastalmente al foglio 1 mappale 495) verrà mantenuta l'attività di cernita dei materiali misti costituiti da imballaggi e materiali da cantiere, lo stoccaggio delle frazioni ottenute da tale attività e lo stoccaggio dei rifiuti gestiti in maniera marginale, riducendo al massimo l'attività di stoccaggio di metalli;

nel nuovo lotto (LOTTO 14, identificato catastalmente al foglio 1 mappale 513) si prevede di delocalizzare l'attività di messa in riserva dei rifiuti metallici, introducendo su di essi l'attività di selezione R12.

L'accesso al Lotto 12 avverrà dall'attuale accesso, su via del lavoro 10, postazione in cui è presente la pesatura e il sistema di controllo della radioattività.

Al capannone nuovo si potrà accedere direttamente dall'accesso prospiciente lo stesso, sempre su Via del Lavoro e a circa 50 mt di distanza dall'altro accesso.

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

Richiamati e fatti propri i pareri citati nell'Atto di cui questo allegato costituisce parte integrante e sostanziale, Sear Recuperi srl è autorizzata all'esercizio dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi nell'impianto in oggetto, nel rispetto delle seguenti condizioni, prescrizioni e disposizioni:

1. la presente autorizzazione è da intendersi riferita alle operazioni di recupero identificate nell'allegato C alla parte IV del D.lgs. 152/06, nel seguito elencate:

R12 Scambio di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 a R11

R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)

2. sono ammessi il recupero R12 e la messa in riserva (R13) per i seguenti rifiuti non pericolosi e i corrispondenti quantitativi autorizzati:

GRUPPO	CODICE EER	TIPOLOGIA RIFIUTO	OPERAZIONE	QUANTITA' Istantanee	
				t	mc
A.	120101	limatura e trucioli di metalli ferrosi	R12 - R13	200	150

METALLI	120102	polveri e particolato di metalli ferrosi			
	120103	limatura e trucioli di metalli non ferrosi			
	120104	polveri e particolato di metalli non ferrosi			
	120199 ^s	rifiuti non specificati altrimenti (<i>cascami di lavorazione</i>)			
	150104	imballaggi metallici			
	160117	metalli ferrosi			
	160118	metalli non ferrosi			
	160122	componenti non specificati altrimenti			
	160214	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213			
	160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diversi da quelli di cui alla voce 160215			
	170401	rame, bronzo, ottone			
	170402	alluminio			
	170403	piombo			
	170404	zinco			
	170405	ferro e acciaio			
	170406	stagno			
	170407	metalli misti			
	191202	metalli ferrosi			
	191203	metalli non ferrosi			
	200140	metalli			

B. CAVI	170411	cavi diversi da quelli di cui alla voce 170410	R13	5	5
C. INERTI	170107	miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelle di cui alla voce 170106	R12	100	60
	170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903			
	101208	Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)			
	101299 [§]	Rifiuti non specificati altrimenti (<i>pannelli espositivi</i>)			
	170103	mattonelle e ceramiche	R13		
	170802	materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 170801			
D. IMB. MISTI	150106	imballaggi in materiali misti	R12	80	120
E. CARTA	150101	imballaggi di carta e cartone	R13	60	90
	150105	imballaggi compositi			
	200101	carta e cartone			
F. PLASTICA	070213	rifiuti plastici	R13	25	40
	120105	limatura e trucioli di materiali plastici			
	150102	imballaggi di plastica			
	170203	plastica			
G. LEGNO	150103	imballaggi in legno	R13	40	60
	170201	legno			
H. VETRO	150107	imballaggi di vetro	R13	5	5

	170202	vetro			
	TOTALE			515	530

§ è consentito l'utilizzo del codice solamente se accompagnato dalla specifica dicitura.

3. Il quantitativo massimo annuale di rifiuti gestibili nell'impianto è pari a **23.350 t/a**, di cui al massimo **20.000 t/a** in modalità R12.
4. L'impianto deve essere gestito in conformità all'elaborato grafico "Planimetria T05 Progetto - rete fognaria e rifiuti - Dicembre 2023" (rif. prot. ARPAE 209922 del 11/12/2023).
5. I mezzi di trasporto rifiuti sia in ingresso che in uscita dovranno rispettare la viabilità riportata nella planimetria citata al punto precedente.
6. L'area non pavimentata compresa tra i due capannoni e nella parte retrostante del lotto 12 dovrà essere interdetta agli automezzi e al deposito di cassoni (anche vuoti) destinati al trasporto e stoccaggio dei rifiuti. I dissuasori new jersey in cemento/calcestruzzo, o altro sistema idoneo di difficile rimozione, dovranno avere caratteristiche tali da consentire l'intervento dei Vigili del Fuoco in caso di emergenza.
7. L'operazione R12 autorizzata consiste nella selezione/cernita manuale o mediante l'ausilio di mezzi meccanici (ragno caricatore, carrello elevatore, separatore magnetico) finalizzata alla separazione in frazioni merceologicamente omogenee dei rifiuti ed eliminazione delle impurezze.
8. I rifiuti di cui al codice 160117 non devono dare origine al rilascio di liquidi.
9. La gestione dei rifiuti urbani di cui ai codici europei 200140 e 200101 è subordinata alla vigenza di un contratto di affidamento del servizio stipulato con l'Ente gestore.
10. Limitatamente alle tipologie "Inerti" (Codici EER 170904, 170107, 101208, 101299) e "Imballaggi misti" (Codice EER 150106) la messa in riserva (R13) è funzionale esclusivamente all'avvio alla successiva fase di cernita/selezione (R12) dei rifiuti medesimi effettuata nell'impianto.
11. Per i rifiuti del gruppo A (metalli), le operazioni di recupero R13 e R12 sono da intendersi alternative: l'operazione di messa in riserva R13 non è esclusivamente funzionale all'operazione R12.
12. I rifiuti identificati con i codici europei 150106, 170904 e 170107 devono essere costituiti esclusivamente da una miscela di tutti o alcuni dei seguenti materiali:
 - imballaggi di carta e cartone, plastica, legno e metallo, relativamente alla tipologia di cui al codice europeo 150106;
 - rifiuti inerti misti, rifiuti ferrosi e non ferrosi, cavi, rifiuti di carta e cartone, rifiuti di legno, relativamente alla tipologia di cui ai codici europei 170904 e 170107.
13. I quantitativi massimi stoccabili istantaneamente autorizzati per ciascuna tipologia di rifiuto sono riferiti sia ai rifiuti ritirati da terzi, sia ai rifiuti originati dalle operazioni di cernita/selezione degli imballaggi misti e dei rifiuti inerti.
14. Dall'operazione di selezione dei rifiuti di cui ai codici EER 170904 e 170107 potranno derivare nuovi rifiuti aventi codici EER differenti (derivanti, quindi, da un nuovo produttore) qualora una verifica

tecnica abbia constatato che il trattamento/pretrattamento subito dal rifiuto originario abbia effettivamente modificato/trasformato “la natura o la composizione” del rifiuto medesimo. Il quantitativo massimo stoccabile istantaneamente autorizzato per tali tipologie è pari a 40 t.

15. E' ammesso lo stoccaggio di rifiuti in cumuli esclusivamente all'interno del capannone. Nell'area cortiliva esterna impermeabile è consentito lo stoccaggio di rifiuti solamente in container, per un numero massimo di quattro. Tali container devono essere a tenuta, dotati di chiusura e possono essere impiegati in modo alternato per lo stoccaggio dei rifiuti di carta, plastica, legno, inerti o imballaggi misti pronti per il conferimento a terzi.
16. Le operazioni di carico dei container devono avvenire esclusivamente all'interno del capannone.
17. Le aree di stoccaggio interne al capannone devono essere provviste di sistemi atti a garantire lo stoccaggio separato dei rifiuti per codice europeo.
18. I rifiuti identificati con i codici europei 101208, 101299, 170904, 170107, 170103 e 170802 devono essere totalmente privi di amianto. A tal riguardo si raccomanda alla Ditta massima attenzione sulle procedure di ingresso all'impianto dei rifiuti al fine di escludere la presenza, in particolare per i rifiuti provenienti da demolizioni, di sostanze pericolose.
19. Nel caso di presenza di lastre in fibrocemento, la ditta è tenuta ad accertare preventivamente la non pericolosità delle stesse e la totale assenza di amianto.
20. La procedura di accettazione dei rifiuti inerti dovrà essere riportata in un'istruzione operativa da conservare in azienda unitamente alla documentazione prevista, e dovrà contenere la seguente dicitura: “Per i cantieri di piccole dimensioni (max 5 tonnellate), è ammesso il conferimento all'impianto previa acquisizione della dichiarazione, da parte del produttore, che la demolizione è stata effettuata in maniera selettiva e che l'immobile oggetto di demolizione non presentava amianto (come indicato al punto 3.1.1 della Relazione Tecnica trasmessa in data 11/12/2023 e assunta agli atti di Arpae prot. n. 209922). La Ditta SEAR Recupero S.r.l. dovrà provvedere, ogni 50 tonnellate di rifiuti ingressati (calcolati con FIR), ad effettuare le analisi volte alla verifica della non pericolosità dei rifiuti ai sensi dell'allegato D alla Parte Quarta del D.lgs. 152/06; per i restanti cantieri la verifica della non pericolosità del rifiuto è a carico del produttore”.
21. Relativamente ai rifiuti non pericolosi che hanno un corrispondente codice europeo pericoloso, la ditta deve tenere, a disposizione dell'autorità di controllo, le certificazioni analitiche che attestino la non pericolosità dei rifiuti ai sensi della Decisione della Commissione Ue 2014/955/Ue, fermo restando quanto riportato al punto precedente.
22. Relativamente ai rifiuti sottoposti all'operazione R12, devono essere chiaramente individuate l'area dei rifiuti in ingresso da selezionare, quella dove avviene la selezione e l'area di stoccaggio dei rifiuti selezionati.
23. I rifiuti aventi codice EER 160214 e EER 160216 non dovranno essere costituiti da RAEE così definiti dal D.Lgs n.49/14; la ditta ha dichiarato che si tratta di motori elettrici a servizio di nastri trasportatori, macchine utensili in disuso ecc.. .
24. Le aree ed i contenitori/cassoni adibiti allo stoccaggio dei rifiuti ritirati da terzi ed originati dall'attività devono essere dotati di idonea cartellonistica riportante il codice europeo e descrizione dei rifiuti ivi presenti.
25. E' ammesso all'interno di ciascun contenitore lo stoccaggio di un solo codice europeo di rifiuto per volta.

26. Durante le fasi di carico e scarico dei rifiuti inerti deve essere mantenuto in funzione il sistema a pioggia installato nell'impianto.
27. I rifiuti identificati con i codici EER 170103 e 170802, per i quali è prevista la sola operazione di messa in riserva (R13), devono essere stoccati preferibilmente in contenitori/cassoni; qualora lo stoccaggio fosse effettuato in cumuli deve essere definita in apposita planimetria, trasmessa agli enti, all'interno dell'area dedicata al Gruppo C, una porzione delimitata e separata dalle rimanenti (utilizzate per le operazioni attinenti il trattamento R12 dei rifiuti inerti).
28. E' ammesso l'utilizzo dell'area identificata come zona C in planimetria per la gestione degli imballaggi misti (codice europeo 150106) solamente in assenza di rifiuti appartenenti alla categoria "Inerti".
29. Deve essere garantita la pulizia periodica delle aree di transito dei mezzi nell'area cortiliva, al fine di evitare il trasporto di eventuali materiali residui su strada pubblica.
30. Considerata la viabilità all'interno dell'impianto, così come rappresentata nell'elaborato grafico "Planimetria T05 Progetto - rete fognaria e rifiuti - Dicembre 2023", nell'area impiantistica possono avere accesso al massimo due automezzi contemporaneamente.
31. Le fasi di carico e scarico degli automezzi sono ammesse solo all'interno.
32. Le diverse tipologie ottenute dalla selezione dei rifiuti sottoposti all'operazione R12, devono essere stoccate separatamente dalle analoghe tipologie ritirate da terzi.
33. Tutti i rifiuti in uscita dall'impianto (sottoposti a sola operazione R13 o all'operazione R12) devono essere conferiti ad un impianto di recupero effettivo, ovvero che produce materiali che cessano la qualifica di rifiuti o ad un altro impianto autorizzato per l'operazione R12 che effettui almeno una selezione meccanica, ad eccezione dei rifiuti del gruppo A (metalli), per i quali i rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati per il recupero o lo smaltimento finale, escludendo ulteriori passaggi ad impianti di stoccaggio, se non strettamente collegati agli impianti di recupero di cui ai punti da R1 a R12 dell'allegato C relativo alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 o agli impianti di smaltimento di cui ai punti da D1 a D14 dell'allegato B relativo alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06. Per impianto strettamente collegato si intende un impianto dal quale, per motivi tecnico/commerciali, devono necessariamente transitare i rifiuti perchè gli stessi possano accedere all'impianto di recupero/smaltimento finale.
34. Deve essere prevista la periodica pulizia e svuotamento dei pozzetti ciechi nei quali vengono raccolti gli eventuali eluati originati dall'attività. I rifiuti ottenuti devono essere inviati ad impianti autorizzati ai sensi del D.lgs. 152/06.
35. Le caditoie di raccolta degli eventuali eluati originati dall'attività devono sempre essere mantenute libere, evitando pertanto l'ostruzione delle stesse con i rifiuti movimentati nell'impianto.
36. Le aree interne al capannone devono essere periodicamente pulite mediante idrospazzatrice.
37. Il trasporto dei rifiuti deve avvenire con mezzi dotati di copertura.
38. Lo scarto originato dalle operazioni di cernita/selezione dei rifiuti deve essere identificato con il codice europeo 191212, stoccato nell'area individuata in planimetria con la dicitura "Zona selezione Gruppo D" e conferito ad impianti di smaltimento/recupero autorizzati.
39. I contenitori devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà

chimico-fisiche del rifiuto.

40. I contenitori devono essere provvisti di sistema di chiusura, accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento, travaso e svuotamento.
41. I contenitori devono essere disposti in maniera tale da consentire una facile ispezione, l'accertamento di eventuali perdite e la rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati.
42. Lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto compromettendone il successivo recupero.
43. La movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi.
44. Devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri.
45. La segnaletica deve essere mantenuta nel tempo in buono stato di conservazione e la viabilità mantenuta costantemente sgombra.
46. All'interno dello stabilimento devono essere presenti e mantenuti in efficienza idonei dispositivi antincendio ben visibili ed accessibili.
47. Relativamente alla Sorveglianza Radiometrica, la ditta dovrà rispettare quanto previsto nella Procedura per il controllo radiometrico trasmessa con l'istanza (Rif. prot. n.57421 del 31/03/2023).

ALLEGATO ACQUA

Ditta Sear Recuperi srl, con sede legale e impianto in Via del Lavoro n.10, 41030 Comune di Bastiglia (MO)

REGOLAMENTAZIONE DEGLI SCARICHI IDRICI

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Acqua	Scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125) - Acque reflue di dilavamento in pubblica fognatura

PARTE DESCRITTIVA

Sear Recuperi srl svolge attività di recupero rifiuti nell'impianto sito in Comune di Bastiglia, in Via del Lavoro n.10. Tutta l'attività di stoccaggio e selezione rifiuti viene svolta internamente al capannone (Lotto 12). Sulla superficie esterna pavimentata è prevista la possibilità di stoccaggio di rifiuti in cassoni chiusi (carta, plastica, legno, inerti o imballaggi misti).

Con l'istanza la Ditta ha chiesto, tra le altre cose, l'ampliamento delle superfici con annessione dello stabile adiacente (Lotto 14 identificato catastalmente al foglio n.1, mappale 513, a destinazione d'uso magazzino), per il quale viene chiesto cambio di destinazione d'uso e variante urbanistica.

Tale capannone ha superficie in battuto di cemento con rete di raccolta per eventuali sversamenti, terminante in pozzetto cieco.

L'area esterna della nuova porzione di impianto genererà esclusivamente acque bianche in quanto non sono previsti stoccaggi.

Il lay-out aziendale è stato pertanto rivisto con la seguente organizzazione:

nel lotto attuale (LOTTO 12, identificato catastalmente al foglio 1 mappale 495) verrà mantenuta l'attività di cernita dei materiali misti costituiti da imballaggi e materiali da cantiere, lo stoccaggio delle frazioni ottenute da tale attività e lo stoccaggio dei rifiuti gestiti in maniera marginale, riducendo al massimo l'attività di stoccaggio di metalli;

nel nuovo lotto (LOTTO 14, identificato catastalmente al foglio 1 mappale 513) si prevede di delocalizzare l'attività di messa in riserva dei rifiuti metallici, introducendo su di essi l'attività di selezione R12.

Tutta l'attività di stoccaggio e selezione rifiuti viene svolta internamente, all'esterno è previsto lo stoccaggio di rifiuti in cassoni chiusi (carta, plastica, legno, inerti o imballaggi misti).

Nell'area cortiliva è presente una cisterna contenente il gasolio utilizzato dai mezzi aziendali. L'area adiacente alla cisterna ed adibita al rifornimento mezzi è presidiata con impianto di disoleazione. Le acque meteoriche di dilavamento di tale piazzola, previo trattamento in continuo in detto impianto, sono convogliate nella pubblica fognatura acque nere.

Relativamente agli scarichi si ha la seguente configurazione:

- a) le acque meteoriche di dilavamento delle superfici esterne aziendali sono convogliate nella pubblica fognatura acque bianche mediante rete fognaria dedicata;
- b) le acque reflue provenienti dai servizi igienici aziendali, previo specifico pre-trattamento, sono collettate nella pubblica fognatura acque nere;

- c) le acque meteoriche di dilavamento della piazzola di distribuzione carburanti, previo trattamento in continuo con impianto di disoleazione, sono convogliate nella pubblica fognatura acque nere;

Le acque di cui alla lettera a) sono classificabili come "acque pluviali" e non necessitano di autorizzazione allo scarico.

Le acque reflue di cui al punto b) sono classificabili come "acque reflue domestiche" e pertanto sempre ammesse in pubblica fognatura ai sensi del Regolamento ATO del Servizio Idrico Integrato e del D.Lgs 152/06.

Ai sensi del D.Lgs 152/06, della D.G.R. 286/05, della D.G.R. 1860/06 e del Regolamento ATO del Servizio Idrico integrato, le acque reflue di cui ai punti c) sono classificate come "acque reflue di dilavamento".

Il processo produttivo non genera scarichi di acque tecnologiche di processo. Il nuovo capannone presenterà due linee di raccolta per eventuali sversamenti o eluati terminanti in pozzetti ciechi di raccolta. I liquidi intercettati verranno conferiti come rifiuti a terzi autorizzati.

Le acque meteoriche relative alle superfici esterne e alla copertura verranno convogliate unitamente alle acque meteoriche bianche dell'attuale capannone.

Il tratto di fognatura bianca interessato dallo scarico della ditta confluisce poco più a valle nel Cavo Fiumicello, gestito dal Consorzio della Bonifica del Burana.

ISTRUTTORIA E PARERI

Il gestore della fognatura AIMAG spa ha espresso parere favorevole al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, relativamente al titolo ambientale "Scarichi idrici" (nota Prot. n. 5996 del 12/01/2024).

Con nota prot. n. 14529 del 25/01/2024, il Presidio Territoriale - Distretto Area Centro di Arpae Modena ha prodotto il proprio parere di competenza.

Non sussistono pertanto motivi ostativi al rilascio del titolo abilitativo Scarichi Idrici.

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

Il gestore della Ditta Sear Recupero srl, per l'impianto ubicato in Via del Lavoro n.10, 41030 Comune di Bastiglia (MO), è autorizzato a scaricare nella pubblica fognatura acque nere le acque reflue di dilavamento derivanti dal dilavamento della piazzola scoperta di pertinenza dell'impianto aziendale di distribuzione carburanti, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. lo scarico delle acque reflue di dilavamento nella pubblica fognatura acque nere deve rispettare continuamente i limiti previsti dalla tabella 3 (allegato 5 alla parte terza) del D.Lgs 152/2006;
2. i valori limite di cui al punto 1 non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo;
3. deve essere eseguita con frequenza minima annuale la pulizia delle vasche di raccolta da fanghi residui a mezzo auto-spurgo; la documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
4. il pozzetto di prelievo campioni posto a valle dell'impianto di disoleazione dovrà essere mantenuto accessibile per i sopralluoghi e gli eventuali campionamenti da parte degli organi di controllo;
5. è vietata l'immissione, anche occasionale ed indiretta, nel ricettore finale delle sostanze di cui è tassativamente vietato lo scarico ai sensi dell'art. 81 del Regolamento Quadro per la disciplina del servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena;

6. l'esercizio nell'insediamento di attività comportante l'impiego di acqua per usi diversi da quelli indicati, e conseguente diversa natura degli scarichi, comporta l'obbligo di preventivo conseguimento di una nuova autorizzazione, antecedente all'avvio di qualsiasi nuova o diversa attività;
7. è fatto obbligo dare immediata comunicazione ad ARPAE, al Comune di Bastiglia e ad AIMAG SPA di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.

ALLEGATO RUMORE

Ditta Sear Recuperi srl, con sede legale e impianto in Via del Lavoro n.10, 41030 Comune di Bastiglia (MO)

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Rumore	Nulla osta sull'impatto acustico (art.8 della L.447/1995)

PARTE DESCRITTIVA

La ditta Sear Recuperi srl, nell'impianto ubicato in Via del Lavoro n.10, 41030 Comune di Bastiglia (MO), svolge attività di messa in riserva e selezione manuale o con l'ausilio di ragno di rifiuti speciali non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi, cavi, inerti, imballaggi misti, carta e cartone, plastica, legno e vetro.

La valutazione previsionale d'impatto acustico presentata dall'azienda ai sensi dell'art. 8, comma 4 della L. 447/95, datata 01/08/2013, evidenzia la seguente configurazione:

- le sorgenti di rumore sono rappresentate dagli autocarri interessati al trasporto nelle fasi di scarico dei rifiuti, dal carrello elevatore utilizzato per le operazioni di movimentazione dei materiali, dal ragno utilizzato per le operazioni di carico sui mezzi dei rifiuti. Tali operazioni sono effettuate internamente al capannone;
- esternamente al capannone le sorgenti di rumore sono rappresentate dal traffico indotto e dall'operazione di scarramento dei cassoni intercambiabili posti sugli automezzi. Tale operazione viene svolta occasionalmente;
- le sorgenti di rumore di cui sopra saranno utilizzate in periodo di riferimento diurno (6:00- 22:00);
- la ditta è inserita in una zona industriale e ricade in classe V con limiti pari a 70 dBA di giorno e 60 dBA di notte;
- i ricettori più prossimi all'impianto sono individuati negli uffici e abitazione R1 e R2;
- le aree, dove sono stati individuati i ricettori R1 e R2, sono state inserite in classe V, cui competono i limiti di 70 dBA di giorno e 60 dBA di notte;
- i livelli sonori previsionali assicurano il rispetto dei valori limite di zona per i ricettori R1, R2; il criterio differenziale viene rispettato nei confronti di tutti i ricettori individuati.

ISTRUTTORIA E PARERI

Sear Recuperi srl ha presentato, in data 31/03/2023 (prot. n.57421) istanza per ottenere la modifica dell'autorizzazione unica e, ai fini del rispetto di quanto disposto all'art. 208 c. 12 del D.Lgs. 152/06, in data 28/07/2023 (prot. 131122) la Ditta ha trasmesso l'istanza di rinnovo, rimandando alla documentazione già presentata con l'istanza di modifica per unificare i due procedimenti.

Con l'istanza, la ditta ha chiesto le seguenti modifiche:

1. ampliamento delle superfici con annessione dello stabile adiacente (identificato catastalmente al foglio n.1, mappale 513, a destinazione d'uso magazzino), per il quale viene chiesto cambio di destinazione d'uso e variante urbanistica;
2. introduzione di nuovi codici EER, ferme restando le quantità massime complessive annuali e istantanee di rifiuti gestibili in impianto già autorizzate;
3. avvio dell'operazione di recupero R12 afferente al gruppo dei metalli;
4. proposta di una nuova procedura di accettazione dei codici a specchio relativi ai rifiuti da

costruzione e demolizione;

5. modifica della prescrizione n° 27 dell'Allegato Rifiuti all'atto DET-AMB-2018-4530 del 06/09/2018 (pagine 5 e 6).

Il progetto prevede l'annessione di un lotto avente superficie complessiva di 2.036 mq dei quali 998 mq occupati da un capannone.

Il lay-out aziendale è stato pertanto rivisto con la seguente organizzazione:

nel LOTTO 12 (identificato catastalmente al foglio 1 mappale 495) verrà mantenuta l'attività di cernita dei materiali misti costituiti da imballaggi e materiali da cantiere, lo stoccaggio delle frazioni ottenute da tale attività e lo stoccaggio dei rifiuti gestiti in maniera marginale, riducendo al massimo l'attività di stoccaggio di metalli;

nel nuovo lotto (LOTTO 14, identificato catastalmente al foglio 1 mappale 513) si prevede di delocalizzare l'attività di messa in riserva dei rifiuti metallici, introducendo su di essi l'attività di selezione R12.

L'accesso al Lotto 12 avverrà dall'attuale accesso, su via del lavoro 10, postazione in cui è presente la pesatura e il sistema di controllo della radioattività.

Al capannone nuovo si potrà accedere direttamente dall'accesso prospiciente lo stesso, sempre su Via del Lavoro e a circa 50 mt di distanza dall'altro accesso.

L'attività di recupero in progetto non impiegherà macchinari o attrezzature rumorose.

Il rumore verrà prodotto unicamente dalle fasi di scarico e carico dei rifiuti, dal transito degli automezzi e dalle movimentazioni interne dei carrelli elevatori/ragni.

La ditta ha effettuato la valutazione previsionale di impatto acustico (prot. n. 57421 del 31/03/2023), datata Luglio 2022, dalla quale emerge che il progetto in esame, che comporta l'espansione dell'attività di raccolta e recupero rifiuti al lotto contiguo (Lotto 14), risulta acusticamente compatibile con i limiti di cui alle vigenti norme in campo acustico.

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

1. il nulla osta ai soli fini acustici, fatti salvi i diritti di terzi, è rilasciato all'utilizzo, presso il sito produttivo in Via del Lavoro, 10 a Bastiglia - fg. 1, map. 495 e 513, delle sorgenti di rumore a servizio della ditta Sear Recuperi srl, secondo la configurazione descritta nella valutazione previsionale d'impatto acustico presentata dal richiedente, ai sensi dell'art. 8, comma 4 della L. 447/95, con prot. n. 57421 del 31/03/2023, datata Luglio 2022.
2. Gli automezzi che accedono al sito devono:
 - mantenere spenti i motori durante la fase di stazionamento
 - è fatto divieto di suonare il clacson nell'area aziendale
 - limitare la velocità massima di transito all'interno dell'insediamento a passo d'uomo.
3. Qualsiasi modifica della configurazione o delle modalità di utilizzo delle sorgenti sonore descritte nella valutazione d'impatto acustico, che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale tale da comportare il superamento dei limiti di legge, è subordinata alla presentazione di nuova valutazione di impatto acustico.
4. Devono essere garantite modalità tecnico/gestionali sulle apparecchiature e impianti tecnologici (es. manutenzioni periodiche, sostituzioni, ecc.) tali da assicurare, nel tempo, la loro compatibilità acustica nei confronti del contesto circostante.
5. Le sorgenti di rumore, nonché le modalità di installazione/uso delle sorgenti, devono essere

conformi alle condizioni descritte nella relazione citata in premessa, con particolare riferimento a numero, tipologia, potenza acustica, posizione e orientamento, ecc.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.